



COMUNE DI FABRIANO

PROVINCIA DI ANCONA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNUALITA' 2020

(Art. 20 D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175)

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2 DEL D.LGS. N.175/2016



Sommario

Premessa	5
1. Ambito di ricognizione società partecipate.....	5
2. Tipologie di partecipazioni ammesse dalla legge	7
2.1 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.....	7
2.2 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto	8
2.2.1 – Società che producono servizi di interesse generale	8
2.2.2 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali	9
3. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano	10
3.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.	12
3.1.1 Analisi della partecipazione.....	12
3.1.2 Composizione del capitale sociale.....	13
3.1.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020).....	13
3.1.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e	13
relativa media	13
3.1.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020	13
3.1.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020.....	14
3.1.7 Analisi delle attività	14
3.1.8 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	14
3.2 SOCIETA' AGRICOLA AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.....	16
3.2.1 Analisi della partecipazione.....	16
3.2.2 Composizione del capitale sociale.....	17
3.2.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020).....	17
3.2.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e	17
relativa media	17
3.2.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020	18
3.2.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020.....	18
3.2.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016	18
3.2.8 Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2020	20
3.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.	26
3.3.1 Analisi della partecipazione.....	27
3.3.2 Composizione del capitale sociale.....	27
3.3.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020).....	27
3.3.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media	28
3.3.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020	28

3.3.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 85.130.....	28
3.3.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 39.659	28
3.3.8 Analisi delle attività	28
3.3.9 Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2020	31
3.3.10 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	32
3.4 VIVA SERVIZI S.P.A.	34
3.4.1 Analisi della partecipazione.....	35
3.4.2 Composizione del capitale sociale.....	35
3.4.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020).....	36
3.4.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media.....	37
3.4.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020	37
3.4.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 76.000,00.....	37
3.4.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 99.000,00	37
3.4.8 Analisi delle attività	37
3.4.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	40
3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.	41
3.5.1 Analisi della partecipazione.....	42
3.5.2 Composizione del capitale sociale.....	42
3.5.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020).....	44
3.5.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media.....	45
3.5.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020	45
3.5.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 0	45
3.5.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 12.480	45
3.5.8 Analisi delle attività	46
3.5.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	46
3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL	48
3.6.1 Analisi della partecipazione.....	49
3.6.2 Composizione del capitale sociale.....	49
3.6.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020).....	51
3.6.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media.....	52
3.6.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020	52
3.6.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 17.747	52
3.6.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 6.417	52

3.6.8 Analisi delle attività	53
3.6.9 Valutazione condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016: esclusione dalla revisione ordinaria ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del D.lgs. n. 175/2016.....	53

Premessa

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16.06.2017, dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 26, comma 11, del D.Lgs. n.175/2016 stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Fabriano al 31/12/2017.

La revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 costituisce un aggiornamento del piano di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, che a sua volta costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015.

In applicazione dell'articolo 20, comma 4 del TUSP, il Piano annuale di razionalizzazione, approvato dal Consiglio Comunale competente, è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 e reso disponibile alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'articolo 15 e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Marche, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

1. Ambito di ricognizione società partecipate

Occorre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per **"partecipazione"** «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per **"partecipazione indiretta"** «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali

strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, c. 1 lett. b), del TUSP).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società. Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 20, comma 1°, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- **“enti di diritto privato in controllo pubblico”**, di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;
- **“ente strumentale controllato”** ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

2. Tipologie di partecipazioni ammesse dalla legge

2.1 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2

L'art.20, comma 2 del TUSP stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, da applicare al triennio 2018-2020, dando atto che si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 2015-2017 per quanto riguarda l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2017 e per il triennio 2016-2018 per quanto riguarda l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2018 (vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

Per quanto sopra esposto per essere considerate ammesse dalla normativa è necessario che le partecipazioni oggetto di ricognizione non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, sopra riportate.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP il **"fatturato"** in base al principio di omogeneità, viene determinato in analogia a quanto fatto in sede di revisione straordinaria delle partecipate, applicando i chiarimenti forniti dal portale Mef sezione Patrimonio della PA – modulo partecipazioni - secondo il quale *"ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. L.gvo n. 175/2016 il fatturato deve esprimere la misura della dimensione economica dell'impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica (o tipica) . Il fatturato pertanto deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale "e prosegue" le indicazioni per il calcolo del fatturato della società oggetto di revisione straordinaria, per le imprese commerciali ed industriali deve intendersi le seguenti voci del Conto Economico ex art- 2425 del codice civile:*

- A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- A5) *"altri ricavi e proventi "con esclusione dei contributi in conto esercizio del Conto Economico ex art- 2425 del codice civile"*

Ancora il MEF negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2019 pubblicato sul portale del MEF precisa che qualora nella voce A5) "Altri ricavi e proventi" siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione.

2.2 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto

In base all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP le partecipazioni societarie dell'ente possono essere detenute se rientrano in una delle categorie di cui all'art. 4.

L'art. 4, comma 1, dispone che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica in positivo, nei limiti di cui al comma 1, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'articolo 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie aventi *“per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

I commi da 4 a 9 quater del medesimo articolo, in termini di specialità, prevedono l'ammissibilità di specifiche attività.

2.2.1 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di **servizi pubblici locali** che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione “servizio pubblico locale di rilevanza economica”, ma solo quella di **“servizio di interesse economico generale” (SIEG)**, la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno “contenuto omologo”.

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: **a)** è reso mediante una attività economica (in forma di

impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”; **b)** fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell’ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di **distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, gestione servizio idrico.**

2.2.2 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l’autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di “società strumentale”, come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L’Ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della **produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all’utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi** e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.


La disposizione di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) del TUSP che ammette l’attività di *“autoproduzione di beni e servizi all’ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: **“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”**, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell’esclusività dell’oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dello “oggetto sociale esclusivo” non va inteso nel senso che sono vietate le società “multiutilities” cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall’Antitrust che nell’esercizio dell’attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

3. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano

Al 31 dicembre 2020 il Comune di Fabriano ha partecipazioni dirette e indirette nelle società di seguito elencate:



Al 31 dicembre 2020, il Comune di Fabriano possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

	Società/ente	C.F. / Partita Iva	% partecipazione diretta	Società partecipate Comune di Fabriano	Note
1	Farmacom Fabriano s.r.l.	02286900424	100%	Sì	Società controllata
2	Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione	02293460420	100%	Sì	Società controllata
3	Anconambiente s.p.a.	01422820421	5,398%	Sì	Società pubblica affidataria di servizi
4	Viva Servizi s.p.a.	02191980420	4,37%	Sì	Società pubblica affidataria di servizi
5	Meccano s. cons.le p.a.	01146570427	0,80%	Sì	Società consortile a partecipazione pubblica - privata non affidataria di servizi
6	Colli Esini San Vicino s.c.a.r.l.	01119560439	1,66%	Sì	Società consortile a partecipazione pubblica - privata non affidataria di servizi

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione annuale delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette – in enti di tipo societario.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Fabriano in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Inoltre si precisa che in base al combinato disposto dell'art.20 e dell'art.2 del TUSP il Comune di Fabriano non possiede partecipazioni "indirette" per il tramite di società o di un organismo controllato dallo stesso singolarmente o congiuntamente ad altre Amministrazioni.


Pertanto il perimetro oggettivo della presente razionalizzazione periodica riguarderà soltanto le partecipazioni "dirette".

Per ciascuna delle società si riportano:

- i principali dati identificativi sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita IVA, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- la tipologia di partecipazione;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- il numero di amministratori e sindaci.

Sulla base dei dati sopra indicati si eseguirà l'analisi della partecipazione in riferimento alla motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20 c. 2 del TUSP.

3.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con socio unico
PARTITA IVA	02286900424
CODICE FISCALE	02286900424
DATA COSTITUZIONE	26/04/2006
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	175433
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
SITO WEB	http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	farmacomfabriano@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 20.000,00
ATTIVITA'	L'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti nel territorio. Codice ATECO 47.73

3.1.1 Analisi della partecipazione

Farmacom Fabriano srl gestisce le due farmacie comunali. La costituzione della società è stata deliberata dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 33 del 16/03/2006 e n. 56 del 06/04/2006. Attualmente i rapporti tra il Comune di Fabriano, proprietario esclusivo delle farmacie comunali, e la Farmacom Fabriano srl, società affidataria della gestione delle due farmacie comunali, sono regolati dal contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2007 che ha modificato lo schema di contratto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 20/04/2006 e smi.

Tuttavia si fa presente che il contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 di cui sopra, risulta scaduto in data 30/04/2017, come evidenziato anche nella Relazione sulla gestione della Farmacom anno 2020 dall'Amministratore Unico, che ne ha chiesto il rinnovo (prot. 32682 del 28/09/2021).

Come riportato nella Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio Consolidato del Comune di Fabriano anno 2020, l'Amministratore Unico della Farmacom srl informa che sta predisponendo una bozza del nuovo Statuto societario resosi ormai indispensabile dalle mutate norme societarie e che, tra l'altro, preveda la qualifica di Società Benefit in linea con le finalità già perseguite.

La bozza del nuovo statuto è stata inviata all'Ente dall'Amministratore Unico con email del 09/11/2021 prot. n. 38438.

3.1.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Fabriano	20.000	100%

3.1.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020)

Quota di partecipazione 100%	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Valore della produzione	€ 2.496.363,00	€ 2.574.286,00	€ 2.510.244,00	€ 2.609.586,00	€ 2.648.374,00
Costi della produzione	€ 2.434.682,00	€ 2.512.674,00	€ 2.436.501,00	€ 2.549.299,00	€ 2.555.628,00
Indebitamento	€ 630.650,00	€ 675.282,00	€ 605.854,00	€ 630.291,00	€ 606.608,00
TFR	€ 104.765,00	€ 118.261,00	€ 131.744,00	€ 146.909,00	€ 158.060,00
Costo personale dipendente	€ 374.337,00	€ 384.744,00	€ 381.096,00	€ 418.967,00	€ 371.764,00
Capitale sociale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Patrimonio netto	€ 168.220,00	€ 206.838,00	€ 251.631,00	€ 292.941,00	€ 289.274,00
Risultato di esercizio	€ 40.860,00	€ 38.617,00	€ 44.794,00	€ 41.309,00	€ 66.333,00

3.1.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media

2018	2019	2020	MEDIA
€ 2.510.244,00	€ 2.609.586,00	€ 2.648.159,00	€ 2.589.329,67

3.1.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	9
-------------------------	---

Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
Di cui nominati dall'Ente	0

3.1.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020

COMPENSI AMMINISTRATORE UNICO				
Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza	Compensi
Di Trapani Francesco	Amministratore Unico	26/04/2006	Fino a revoca	Euro 14.400,00

3.1.7 Analisi delle attività

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP).

3.1.8 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la Farmacom Fabriano srl produce servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art. 4, comma 1) ed il vincolo di attività (art. 4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2020 è pari a 9 unità, come da nota integrativa al bilancio 2020, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Farmacom Fabriano srl non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;

- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2018-2020 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si consideri che il compenso riconosciuto all'amministratore unico della società è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Farmacom Fabriano srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

Pertanto la partecipazione societaria di **Farmacom Fabriano srl** non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

3.2 SOCIETA' AGRICOLA AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con socio unico
PROCEDURE IN CORSO	In liquidazione dal 13/10/2018
PARTITA IVA	02293460420
CODICE FISCALE	02293460420
DATA COSTITUZIONE	21/06/2006
DATA SCADENZA	30/06/2026
CAMERA DI COMMERCIO	176064
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	agricomsl.fabriano@pec.coldiretti.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 10.000,00
ATTIVITA'	La società ha per oggetto, in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione comunale, lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Codice ATECO 01.41

3.2.1 Analisi della partecipazione

La Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione è una società unipersonale a responsabilità limitata partecipata totalmente dal Comune di Fabriano che gestisce l'azienda agraria comunale. La costituzione della società è stata deliberata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 78 del 16/06/2006. Attualmente i rapporti tra il Comune di Fabriano e la Società sono regolati dal contratto di servizio Rep. N. 6814 del 30/06/2006 a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n.

155 del 22/06/2006 la cui durata è stata prorogata fino al 30/06/2025 con Deliberazione di Giunta Comune n. 8 del 28/01/2014. Come si evince dall'Atto Costitutivo Rep. n. 3396 del 21/06/2006, la Società Agricola Agricom s.r.l. svolge attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse oltre a qualsiasi attività di commercializzazione, studio ausiliario, complementare ed accessorio rispetto alle attività principali. Lo stesso contratto di servizio tra il Comune di Fabriano e la Società Agricola Agricom s.r.l. unominale stabilisce che il servizio oggetto dello stesso riguarda l'attività di coltivazione dei fondi, silvicoltura, conduzione allevamento di bestiame ed attività connesse quali la trasformazione e/o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nel normale esercizio dell'attività agricola oltre alla vendita di carni.

Si fa presente che la Società in data 29 dicembre 2020 con atto pubblico Rep. 12289, iscritto nel registro delle imprese in data 12/01/2021, *per le note esigenze connesse alla attività di liquidazione*, ha variato la propria denominazione sociale adottando la seguente: "SOCIETA' AGRICOLA AGRICOM S.R.L." (denominazione precedente "Agricom s.r.l. in liquidazione).

3.2.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Fabriano	10.000,00	100%

3.2.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020)

Quota di partecipazione 100%	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Valore della produzione	€ 184.566,00	€ 321.412,00	€ 186.486,00	€ 204.280,00	€ 197.516,00
Costi della produzione	€ 185.677,00	€ 306.610,00	€ 198.142,00	€ 166.179,00	€ 176.995,00
Indebitamento	€ 842.219,00	€ 825.750,00	€ 721.474,00	€ 762.013,00	€ 751.359,00
TFR	€ 2.513,00	€ 3.318,00	€ -	€ -	€ -
Costo personale dipendente	€ 56.350,00	€ 91.278,00	€ 66.429,00	€ 55.841,00	€ 68.387,00
Capitale sociale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Patrimonio netto	€ 19.370,00	€ 20.405,00	-€ 4.259,00	-€ 55.726,00	-€ 45.963
Risultato di esercizio	- € 12.949,00	€ 983,00	-€ 24.610,00	-€ 26.228,00	€ 9.344,00

3.2.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media

2018	2019	2020	MEDIA
€ 111.193,00	€ 108.229,00	€ 86.777,00	€ 102.066,33

3.2.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
Di cui nominati dall'Ente	0

3.2.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020

COMPENSI LIQUIDATORE				
Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza	Compensi
Uffizialetti Mauro	Liquidatore	19/10/2018	3 annualità	Euro 10.833,00

3.2.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione stessa, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che, da un esame delle attività svolte, l'Agricom s.r.l. (ora Società Agricola Agricom s.r.l.) non possedeva sia i requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente (art.4, comma 1) che di svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

In riferimento all'analisi della partecipazione nella società rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 è emerso che:

- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) in quanto non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4 per le motivazioni sopra riportate;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2 lett. d) in quanto ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 nel triennio precedente;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) in quanto, da una analisi delle condizioni economiche-finanziarie alla data del 23/09/2016, dettagliatamente riportate nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 (alla quale integralmente si rimanda) emergeva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, c. 1 del D.Lgs. 175/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato l'estinzione della Agricom s.r.l. mediante messa in liquidazione della stessa atteso che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 24, c. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Altrettanto è emerso in sede di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, come riportato nell'allegata Relazione Tecnica alla medesima deliberazione. Più specificatamente in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rilevava quanto segue:

- la società ha avuto risultati economici quando positivi quando negativi;
- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom s.r.l. al 31/12/2017, allegata al Conto Consuntivo anno 2017 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presentava nei confronti dell'Ente un debito di € 107.181,10 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, determinando nel bilancio del Comune di Fabriano la registrazione di residui attivi non riscossi che comunque

incidono sugli equilibri generali di bilancio. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art.147-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000: *“il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”*;

- la società Agricom s.r.l. presentava una apprezzabile **esposizione debitoria** nei confronti delle banche, **comunque elevata** rispetto all'Attivo Circolante.

Pertanto l'Assemblea straordinaria dei soci del 19/10/2018, giusto verbale Rep. n. 11223, a firma del notaio Cesare Ottoni ha deliberato:

- di porre la società in liquidazione, con decorrenza dalla data odierna;
- di attribuire i poteri per la liquidazione della società, per il prossimo triennio, decorrente dalla data di accettazione della carica, ad un liquidatore unico, che viene nominato nella persona del dottor Mauro Uffizialetti, nato a Fabriano il 10/10/1956 con domicilio a Fabriano, viale S. Scala 69/F;
- di conferire al liquidatore medesimo tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione stessa.

Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della “Agricom s.r.l.” con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona).

Ciò posto, il liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro delle imprese in data 13/03/2019.

Passando all'analisi della partecipazione in Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione al 31/12/2020 in considerazione dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si prende atto che continuano a sussistere le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 lett. a), b) f), già rilevate anche nella revisione ordinaria al 31/12/2018, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019 e nella revisione ordinaria al 31/12/2019, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020.

Più specificatamente **in riferimento alla condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP**, si rileva quanto segue:

- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e la Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione al 31/12/2020, allegata al Conto Consuntivo anno 2020 ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presenta nei confronti dell'Ente un debito di € 264.657,33 rispetto ad € 224.744,98 al 31/12/2019 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, con un incremento di € 39.912,35.

Con la Delibera di Consiglio n. 15 del 21/05/2020 di approvazione del Piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni per l'anno 2020 sono stati inseriti nell'Allegato “A” alla Tabella 3, “elenco immobili da valorizzare mediante concessione in uso (locazione/concessione/comodato)”, l'elenco degli immobili comunali, distinti in fabbricati rurali e terreni agricoli, concessi in uso alla Agricom s.r.l. a seguito del contratto di servizio Rep. N. 6814 del 30/06/2006.

Con riferimento a detti immobili, considerata la situazione della società partecipata che si trova in stato di liquidazione, considerato altresì che è stata trasmessa all'Amministrazione comunale, da parte del liquidatore Dott. Mauro Uffizialetti, una ipotesi di definizione della liquidazione mediante cessione della azienda, previa procedura di evidenza pubblica, è necessaria l'espressione di volontà da parte del Comune di Fabriano, socio unico della Agricom s.r.l., nel mettere a disposizione gli immobili di proprietà comunale a servizio dell'azienda mediante stipula di contratto di affitto di fondo rustico previa determinazione del valore di affitto degli immobili.

La quantificazione del canone di affitto per l'utilizzo dei beni di cui sopra, è stata determinata, con l'adozione della deliberazione CC n. 15/2020, nel canone annuale complessivo pari ad € 51.882,72/anno su cui sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 4 del 27/04/2020.

Successivamente, con Delibera di Consiglio n. 51 del 29/12/2020 si è rilevato che nella deliberazione consiliare n. 15/2020, per la corretta determinazione dei valori economici di stima dei canoni di affitto, non si dà atto di una perizia di stima redatta da tecnico/i abilitato/i tenuto conto delle peculiarità dei beni di che trattasi e si riporta una quantificazione complessiva del valore economico del canone, distinto tra canoni di affitto di fondi rustici e canone per la costituzione di un diritto di superficie relativo peraltro ad un impianto fotovoltaico già esistente. Si è ritenuto pertanto necessario far redigere apposita perizia tecnico estimativa, da tecnici abilitati, incaricati dal liquidatore della società AGRICOM s.r.l., a cui afferiscono i beni di cui trattasi. Con nota prot. n. 40817 del 17/11/2020, il Dott. Mauro Uffizialetti ha inviato la documentazione relativa a "Relazione di stima determinazione del congruo canone di affitto di terreni e fabbricati in uso ad Agricom Srl" a firma del Dott. Agronomo Antonello Loiotile.

In tale relazione di stima si legge quanto segue: *"In conclusione si ritiene che un congruo canone di affitto annuo per 15 anni rinnovabili sia di 21.300 euro per i terreni e di ulteriori 9.600 euro per i fabbricati aziendali (togliendo quelli inagibili) per un totale di € 30.900 per l'intero corpo aziendale inclusivo dei fabbricati funzionali allo svolgimento delle attività di coltivazione e allevamento."*

Con la sopracitata Delibera di Consiglio n. 51 del 29/12/2020 si dà pertanto atto della perizia tecnica giurata a firma del Dott. Loiotile e si procede alla rettifica e modifica della Delibera di Consiglio n. 15 del 21/05/2020 nella parte relativa alla valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale in uso alla società partecipata Agricom s.r.l. in liquidazione.

Al riguardo si precisa che la citata DCC 51/2020 è stata approvata con il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente dell'ex Settore "Assetto del territorio" ma con il parere di regolarità contabile non favorevole del Dirigente dell'ex Settore "Servizi Finanziari" alle cui motivazioni si rinvia integralmente e con il quale "si invitava l'Amministrazione Comunale a chiedere una perizia di stima degli immobili dell'AGRICOM in liquidazione all'Agenzia delle Entrate in applicazione dell'art. 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al fine di evitare, oltre il danno erariale, anche rilevi in merito alla non corretta determinazione del valore di locazione degli immobili dell'AGRICOM s.r.l. in liquidazione per quanto riguarda l'esatta individuazione della normativa fiscale ed erariale da applicare al caso di specie". Sulla citata DCC 51/2020 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole n. 27 in data 27/12/2020.

3.2.8 Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2020

Richiamando la nota integrativa al Bilancio Consolidato del Comune di Fabriano per l'anno 2020, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 09/12/2021, si evidenzia quanto segue:

(Estratto dal verbale di assemblea ordinaria del 21.06.2021 di approvazione di bilancio di esercizio 2020 relativo a 3 periodi di liquidazione):

"Il liquidatore il quale nel rammentare nuovamente i principali accadimenti che hanno caratterizzato il III° periodo di liquidazione fa presente che l'epidemia Covid-19 e le misure governative di lockdown e di distanziamento sociale hanno rallentato le operazioni di liquidazione e

che allo stato attuale è stato predisposto il bando di gara per la vendita competitiva dell'azienda. Sono state altresì ottenute le perizie valutative delle immobilizzazioni tecniche dell'azienda (macchinari, attrezzature, impianto fotovoltaico) e della mandria degli animali. Il Liquidatore provvede a fornire l'informativa riguardo il procedimento esecutivo promosso dalla BCC di Pergola e Corinaldo nei confronti della AGRICOM, avente ad oggetto il debito della società nei confronti dell'istituto di credito per mutui, conto corrente e una cambiale agraria non pagata alla scadenza dalla società, i cui effetti hanno creato pregiudizio riguardo procedura di vendita ed evidenza pubblica dell'azienda Agricom. In merito all'argomento il liquidatore, facendone esplicito riferimento, esplica il contenuto di quanto indicato nell'informativa fornita per ultimo socio unico nella mail PEC del 13.06.2021, rammentandone i passaggi principali e rimettendosi a quanto richiesto nella parte finale della stessa riguardo le iniziative che il Comune di Fabriano vorrà e potrà intraprendere al fine di evitare una inevitabile richiesta di fallimento ex art. 14 L.F. da parte del liquidatore."

In data 11/10/2021 il liquidatore della Società Agricola Agricom s.r.l. ha assunto la determinazione di presentare avanti al tribunale di Ancona istanza ex art. 161, L.F., strumentale ad una procedura di Concordato Preventivo, riservandosi, nel contempo, la facoltà di avvalersi del diritto di depositare, alternativamente, domanda ai sensi dell'art. 182-bis L.F."

Ad integrazione di quanto sopra, dalla consultazione del Registro delle Imprese, è emerso che con atto del 13/10/2021, iscritto nel registro delle imprese in data 14/10/2021, la Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore Mauro Uffizialetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romeo ed assistita altresì dalla Dott.ssa Cristina Romeo, ha presentato il ricorso per l'ammissione alla procedura di "Concordato Preventivo" ex art. 160 e 161, VI° comma, L.F. con riserva di deposito della proposta, piano e della documentazione.

Si riportano alcuni passaggi contenuti nel Ricorso di cui sopra:

[...]

in ragione

dell'urgenza e con le finalità più sotto meglio specificate di evitare il proseguimento di azioni esecutive già promosse dai creditori

PREMESSO

- *che la "Società Agricola AGRICOM srl in liquidazione" è una società a Socio Unico, con le quote di partecipazione detenute al 100% dal Comune di Fabriano, che esercita l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ.;*
- *che la società è stata costituita in data 21 giugno 2006 ed ha esercitato, fin dalla sua costituzione, l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; svolge altresì attività di sperimentazione nel comparto zootecnico, in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'amministrazione comunale.*
- *che la società è iscritta al R.E.A. con il n. AN-176064 ed è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA delle Marche con la qualifica di società agricola;*
- *che a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 175 del 2016 (c.d. riordino delle società partecipate), con cui sono stati legislativamente stabiliti i limiti dimensionali delle società partecipate dagli enti pubblici, soprattutto in termini di fatturato, la Agricom non era in grado di soddisfare tali condizioni e, in virtù di ciò, si è reso necessario, da parte del socio unico Comune di*

Fabriano, procedere in data 19 ottobre 2018, con verbale di assemblea straordinaria (iscritto al Registro delle Imprese di Ancona in data 13 novembre 2018) redatto dal Notaio dott. Cesare Ottoni di Fabriano, procedere nel formale scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società, ed alla conseguente nomina dell'organo di liquidazione, con attribuzione dei relativi poteri, nella persona del sig. Mauro Uffizialetti, dottore commercialista. Il Liquidatore ha accettato l'incarico in data 26 febbraio 2019 e lo stesso è stato iscritto nel Registro delle Imprese in data 14 marzo 2019;

- che fin dalla sua costituzione la società ha tenuto regolare contabilità, non è stata dichiarata fallita e non è stata neppure ammessa a procedure di concordato preventivo;*
- che la società non ha presentato prima d'ora alcuna altra domanda di preconcordato;*
- che la crisi della società consegue a circostanze tutte riferibili e susseguenti allo scioglimento anticipato imposto per legge;*
- che allo stato attuale, in seguito all'incedere di alcuni accadimenti che hanno reso impossibile portare a compimento la procedura liquidatoria, la società intende sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 160 L.F., ovvero, ove ritenuta più confacente o comunque percorribile, una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;*
- che, tuttavia, la proposta ed il piano concordatario sono ancora in fase di predisposizione, necessitando di una puntuale verifica ed aggiornamento dei dati;*
- che nell'interesse della massa creditrice la società istante ritiene opportuno presentare la domanda di concordato in via anticipata e di URGENZA, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. al fine di tutelare il miglior soddisfacimento dei creditori;*
- che, infatti, la società intende evitare la vendita di determinati beni pignorati in seguito ad azioni esecutive già intraprese da parte di un istituto di credito (con il quale non è stato possibile raggiungere un accordo che consentisse alla società di procedere nella vendita del proprio complesso aziendale per il tramite di asta competitiva pubblica), al fine di accedere alla protezione del patrimonio nell'interesse dei creditori medesimi;*
- che la società ha ricevuto una offerta irrevocabile di acquisto rilasciata da un imprenditore, volta a costituire il prezzo base di una imminente asta competitiva, il cui prezzo offerto è stato ritenuto verosimilmente idoneo per portare a compimento la liquidazione con il pagamento di tutti i creditori, tenuto anche conto che il maggior creditore della società è rappresentato dal socio unico Comune di Fabriano;*
- che la società ha già nominato dei professionisti che la stanno assistendo nella fase di analisi dei dati, stime e predisposizione del piano;*
- che competente ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F. a decidere sulla presente domanda di concordato preventivo è il Tribunale di Ancona, nel cui circondario la società istante ha la sede legale;*
- che la società ricorrente possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ricorrere alla procedura di concordato preventivo, come risulta dalla visura camerale CCIAA aggiornata, dai bilanci allegati, dall'elenco dei creditori;*

tutto ciò premesso

ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6, L.F., la Società Agricola AGRICOM srl in liquidazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, entro il termine che sarà all'uopo fissato, ed a tal fine

ESPONE

Brevi cenni sulla storia della società e breve descrizione dell'attività sociale

La società istante ha iniziato la sua attività commerciale il 21.06.2006, data della sua costituzione.

L'attività svolta, diretta all'allevamento del bestiame, alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed attività connesse, è stata sempre svolta su terreni e fabbricati agricoli (stalle, rimesse, etc.) siti in Fabriano, loc. Putido, concessi in uso dal Comune di Fabriano con contratto di servizio del 28.07.2006.

Tutte le attività della società sono svolte esclusivamente in regime Biologico.

Nell'anno 2010 la società ha effettuato un consistente investimento in un impianto fotovoltaico, della potenza di circa 100 megawatt, ed ha così ampliato la propria attività con la produzione di energia elettrica.

La compagine sociale, fin dalla costituzione, ha visto il Comune di Fabriano quale socio unico, con detenzione del 100% delle quote sociali.

Per la gestione della attività la società si è avvalsa e si avvale tuttora di n. 3 unità lavorative di cui due salariati agricoli (di cui uno utilizzato a tempo pieno e l'altro, a supporto, a tempo parziale) assunti in regime OTD e di un impiegato a tempo parziale per la gestione agronomica.

Come già detto, in data 19.10.2018, in seguito ad obbligo di legge la società è stata messa in liquidazione e, conseguentemente, nominato liquidatore, con attribuzione dei relativi poteri, il sig. Mauro Uffizialetti, dottore commercialista.

Vista la peculiarità dell'attività svolta dalla società, il liquidatore al momento del subentro nella carica ha ricevuto da parte del socio unico autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, posto che ciò si è reso necessario al fine di provvedere al benessere della mandria di animali di proprietà ed anche al fine della conservazione del valore dell'azienda nel suo complesso in funzione del migliore realizzo possibile.

La procedura di liquidazione non ha determinato quindi la cessazione dell'attività produttiva: infatti l'impresa ha continuato a mantenere la sua funzione di strumento di produzione del reddito, ma limitata negli indirizzi produttivi ad una gestione di tipo conservativo.

Durante il corso della procedura liquidatoria si sono manifestati vari interessamenti concreti nei confronti della Agricom e nell'ottica dell'indirizzo condiviso con il socio unico Comune di Fabriano, il liquidatore ha cercato di porre in vendita l'azienda nella sua interezza, quale complesso di beni organizzato costituito da (i) Beni mobili (trattori, macchinari agricoli, attrezzature agricole, attrezzatura varia e minuta, mobili e macchine ufficio, altri beni) impiegati nell'esercizio dell'attività dell'azienda, (ii) Scorte vive (animali destinati alla riproduzione, all'allevamento ed alla vendita), (iii) Rimanenze di scorte morte, (iv) n. 151 Titoli PAC detenuti in portafoglio, (v) Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, insistente su immobili di proprietà del Comune di Fabriano, (vi) avviamento. Il tutto per il tramite di gara ad evidenza pubblica.

Gli interessamenti si sono concretizzati nel mese di luglio 2021 in una offerta irrevocabile di acquisto rilasciata da un imprenditore, volta a costituire il prezzo base di una imminente asta competitiva. Il prezzo offerto è stato ritenuto verosimilmente idoneo per portare a compimento la liquidazione con il pagamento di tutti i creditori, tenuto anche conto che il maggior creditore della società è rappresentato dal socio unico Comune di Fabriano.

Tale procedura, oltre che a garantire un maggior valore alle singole componenti costituenti il complesso aziendale, è stata ritenuta in grado di assicurare un maggior valore dovuto alla valorizzazione della componente avviamentale e tale da consentire, pertanto, di avere un utile liquidatorio superiore rispetto a quanto rinvenibile dalla vendita delle singole componenti dell'azienda stessa. Quest'ultime, poste in vendita singolarmente, non sarebbero verosimilmente riuscite a soddisfare le esigenze della liquidazione.

Cause della crisi

Le risorse finanziarie rivenienti dall'esercizio provvisorio hanno consentito al liquidatore di provvedere ad onorare il pagamento dei debiti maturati nel corso della gestione liquidatoria, mentre sono stati sospesi i pagamenti di quelli maturati ante liquidazione (sostanzialmente banche e fornitori), in vista del loro soddisfacimento con il ricavato della auspicata cessione dell'azienda. Il tutto tenuto anche conto il primario obiettivo di avere costantemente a disposizione le disponibilità volte a far fronte ai costi per il mantenimento del benessere animale.

I creditori, ai quali il liquidatore ha fornito sempre la dovuta informativa, ove richiesta, hanno tutti preso atto degli indirizzi della liquidazione, volta alla cessione dell'azienda nel suo complesso, e sono rimasti in attesa dello svolgimento della procedura, il cui compimento è stato ostacolato, non poco, dalle ben note vicende e provvedimenti in materia sanitaria riguardo l'emergenza da pandemia Covid-19.

La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo, nel frattempo, ha iniziato azioni monitorie, cui sono seguiti pignoramenti sui beni aziendali (animali, mezzi agricoli e titoli PAC).

Il pignoramento degli animali e la conseguente impossibilità di procedere nella loro vendita ha privato la Società di una importante fonte di reddito, creando forti difficoltà sia a livello economico (mancanza di ricavi) che, in particolar modo, a livello finanziario (mancanza di risorse liquide rivenienti dalle vendite). La società si è trovata inoltre a sostenere maggiori oneri finanziari per far fronte alle accresciute quantità di prodotti necessari per l'alimentazione degli animali, che si sono rese necessarie per il loro stato di accrescimento conseguente alla impossibilità della loro vendita

Con l'Istituto di credito, facendo leva anche sulla garanzia rappresentata dalla presenza del socio pubblico, sono state precedentemente intraprese varie trattative, nel corso delle quali si è cercato di trovare la sistemazione della posizione debitoria al fine di poter attivare la procedura dell'asta competitiva per la vendita dell'azienda, di cui il pignoramento dei beni ne rappresentava un impedimento dirimente. Le garanzie di pagamento offerte dalla società non sono state ritenute sufficienti per concedere l'estinzione dei suddetti pignoramenti e la banca ha ultimamente (pochi giorni or sono) comunicato di proseguire nell'azione esecutiva e nella imminente vendita dei beni pignorati per il tramite dell'IVG.

Le azioni monitorie ed i conseguenti pignoramenti, oltre a quanto in precedenza fatto presente, hanno comportato la maturazione di oneri nei confronti della società, non preventivati inizialmente dal liquidatore, e determinato un aggravio di costi tali da rendere ancor più squilibrata la situazione patrimoniale della società.

La vendita forzata dei beni aziendali (con particolare riguardo la perdita dei titoli PAC) comporterebbe una forte menomazione al valore dell'azienda quale complesso organizzato di beni e, di conseguenza, al valore avviamentale, aggravando lo stato di crisi in maniera da generare uno squilibrio finanziario tale da rendere insostenibile il debito della società.

Tutto ciò comprometterebbe, di sicuro, la possibilità di proseguire nell'esercizio provvisorio dell'azienda e renderebbe impossibile provvedere a quanto utile e necessario al mantenimento ed al benessere della mandria degli animali.

Posto quanto sopra, nell'interesse della massa creditrice, si ritiene opportuno ricorrere alla presentazione della proposta concordataria in via anticipata e d'urgenza al fine di tutelare il migliore soddisfacimento dei creditori ed evitare che vengano proseguite azioni monitorie e/o esecutive individuali, tenuto anche conto che l'imprenditore che ha rilasciato la proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda si è reso disponibile a rinnovare la stessa, ove occorrer possa, agli organi della procedura.

[...]


Natura del piano e della proposta che saranno presentati

Posto quanto in precedenza esposto, la società opterà verosimilmente per un concordato prettamente liquidatorio, essendo state le azioni condotte dal liquidatore, nel corso dell'esercizio provvisorio, volte a preservare i valori aziendali, tenere in efficienza i mezzi per lo svolgimento dell'attività, garantire il mantenimento della mandria degli animali con anche l'accrescimento del valore degli stessi.

Ad oggi è possibile rilevare che l'obiettivo del concordato, volto alla cessione dell'azienda nel suo complesso, per come in precedenza esposto, è quello di pagare integralmente i creditori privilegiati, una alquanto elevata percentuale dei creditori chirografari, oltre al pagamento in prededuzione delle spese di pertinenza della procedura concordataria.

[...]

3.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	01422820421
CODICE FISCALE	01422820421
DATA COSTITUZIONE	29/09/1995
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	130361
SEDE LEGALE	Via del Commercio 27 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 280981
SITO WEB	http://www.anconambiente.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.anconambiente.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 5.164.240
ATTIVITA'	Svolgimento dei servizi di igiene urbana ovvero servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi: raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento. Codice ATECO 38.11

3.3.1 Analisi della partecipazione

Anconambiente è una società per azioni, costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 6 del 29 gennaio 2001.

Attualmente la Società è a totale partecipazione pubblica, giusta assemblea straordinaria del 23 settembre 2004 repertorio n° 298216 – rogito n° 47714.

Il Comune di Fabriano ha acquisito la partecipazione in AnconAmbiente S.p.A. partecipando all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di AnconAmbiente S.p.A. in data 29/09/2003, sottoscrivendo n. 27.878 azioni per un valore nominale di € 10,00 pagando un importo complessivo di € 459.987,00 sovrapprezzo azioni pari ad € 181.270,00.

3.3.2 Composizione del capitale sociale

Al 31 Dicembre 2020 la composizione del capitale sociale è la seguente:

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Ancona	467.471	4.674.710	90,521
Comune di Fabriano	27.878	278.780	5,398
Comune di Chiaravalle	15.580	155.800	3,017
Comune di Cerreto d'Esi	5.174	51.740	1,002
Comune di Sassoferrato	178	1.780	0,034
Comune di Serra dei Conti	143	1.430	0,028
TOTALE	516.424	5.164.240	100

3.3.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020)

Quota di partecipazione 5,398 %	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Valore della produzione	€ 30.261.885,00	€28.252.388,00	€28.692.255,00	€28.231.340,00	€27.828.350
Costi della produzione	€ 29.528.002,00	€27.028.213,00	€28.309.779,00	€27.481.135,00	€27.011.354
Indebitamento	€ 20.027.220,00	€10.556.915,00	€12.730.370,00	€11.755.172,00	€9.965.121
TFR	€ 2.602.950,00	€ 2.446.173,00	€2.240.008,00	€ 1.998.808,00	€1.839.648
Costo personale dipendente	€ 13.557.078,00	€13.625.775,00	€13.820.729,00	€13.581.000,00	€13.319.356
Capitale sociale	€ 5.164.240,00	€ 5.164.240,00	€5.164.240,00	€ 5.164.240,00	€5.164.240,00
Patrimonio netto	€ 5.959.514,00	€ 6.888.201,00	€6.868.772,00	€ 7.365.397,00	€8.245.009,00
Risultato di esercizio	€ 306.793,00	€ 1.153.688,00	€ 315.571,00	€ 496.624,00	€879.610,00

3.3.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media

2018	2019	2020	MEDIA
€ 27.460.108,00	€ 28.139.435,00	€ 27.269.774,00	€ 27.623.105,67

3.3.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	305
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

3.3.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 85.130

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Gitto Antonio	Presidente del Cda	24/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Rubegni Roberto	Consigliere e AD	24/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Filonzi Laura	Consigliere	24/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Achiropita Curti	Consigliere	24/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Medi Tommaso	Consigliere	22/06/2020	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021

3.3.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 39.659

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Lunazzi Cristina	Presidente del Collegio Sindacale	26/06/2020	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2022
Fuscia Luigi	Sindaco effettivo	26/06/2020	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2022
Corsi Giancarlo	Sindaco effettivo	26/06/2020	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2022
Ballorini Ilaria	Sindaco effettivo	31/07/2017	CESSATA IL 26/06/2020

3.3.8 Analisi delle attività

AnconAmbiente gestisce in via prioritaria i seguenti servizi:

- servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi - ovvero: raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento definitivo;
- servizi di igiene urbana che, pur non facendo specifico riferimento a quanto previsto nella lettera siano comunque collegati o connessi alla tutela ambientale ed igienica;

- c.** servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientale, come i seguenti:
- espurgo pozzi neri e pozzetti stradali;
 - pulizia spiagge;
 - raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e delle siringhe usate;
 - derattizzazione, demuscazione e disinfestazione;
 - diserbo;
 - pulizia chiusini e caditoie;
 - pulizia dei mercati comunali;
 - sgombero ed eventuale allontanamento della neve, in collaborazione con l'U.T.C.;
 - lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche - inclusi i portici - ed esclusi i giardini pubblici;
 - autotrasporto per conto terzi;
- d.** commercializzazione di materie secondarie provenienti dalla raccolta dei rifiuti;
- e.** attività commerciali che consentano la migliore utilizzazione del patrimonio e delle strutture aziendali;
- f.** gestione della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e di ventilazione delle gallerie stradali;
- g.** gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive.

Attualmente AnconAmbiente gestisce nei confronti del Comune di Fabriano il servizio di igiene ambientale in base ad uno specifico "contratto di servizio".

Nelle premesse si ricorda che con la Deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27.07.2017, l'ATA ha provveduto ad affidare la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ATO 2 Ancona, secondo il modello del c.d. "in house providing", alla società di nuova costituzione e costituenda ad iniziativa congiunta della "Multiservizi S.p.A." e della "Ecofon Conero S.p.A.".

La suddetta Deliberazione n. 20 del 27.07.2017 è stata oggetto di apposita impugnazione in sede giurisdizionale, la quale ha dato luogo ad un duplice procedimento avanti al T.A.R. per le Marche rispettivamente proposto dalla Marche Multiservizi S.p.A. e dalla Rieco S.p.A. che si è concluso in data 16.01.2018 con le Sentenze del T.A.R. delle Marche n. 48/2018 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Marche Multiservizi S.p.a. e la n. 49/2019 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Rieco S.p.a., per le ragioni e nei limiti delle censure esaminate.

Avverso le suddette sentenze, l'ATA e le controparti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato e tutti i procedimenti d'appello sono stati riuniti ed esaminati nella pubblica udienza tenutasi il 27/09/2018 avanti al Collegio Giudicante della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che si è espresso rispettivamente con sentenza n. 6459/2018 e n. 6456/2018 confermando l'annullamento della delibera di affidamento in house del servizio, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle espresse dal Tribunale amministrativo.

Dopo aver preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato, l'Assemblea Territoriale D'Ambito con la Deliberazione n. 2 del 11.02.2019 disponeva di procedere alla predisposizione del documento contenente le scelte fondamentali relative al modello gestionale, in particolare modalità di raccolta, scelte impiantistiche, con relativo piano economico-finanziario e quant'altro necessario al fine della redazione della relazione di congruità, dando mandato al Direttore di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di sottoporre all'Assemblea il documento per l'approvazione entro il 31/07/2019. Inoltre veniva dato mandato al Direttore di valutare la sussistenza delle condizioni di costituzione di

una collaborazione tra le società pubbliche della provincia di Ancona che operano nel settore del ciclo integrato dei rifiuti nelle forme consentite dalla legge.

Veniva confermata la continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare in sede istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello del in house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, essendo comunque subordinato (e rimandato) l'effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo all'esito positivo e soddisfacente dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA ed inoltre di dar mandato al Direttore di avviare le attività istruttorie della struttura dell'ATA, in esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato nonché in ottemperanza all'intervenuta normativa e regolazione di settore, ivi comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento, funzionali alla predisposizione della proposta di delibera, da sottoporre ad una prossima Assemblea ragionevolmente entro il 31 dicembre 2019, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Infine nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2019 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, allineandovi tutte le gestioni in scadenza, delle quali l'ATA sia stazione appaltante, veniva disposta un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento.

In data 21 novembre 2019 con Decreto n. 31, il Presidente dell'Assemblea Territoriale D'Ambito, prendendo atto dello stato di attuazione della deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2019, dava mandato di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO, proponendo all'approvazione dell'Assemblea il dimensionamento dei diversi servizi e le scelte impiantistiche entro il mese di dicembre, qualora fossero chiuse le consultazioni con i Comuni ed acquisiti i necessari pareri.

Pertanto proponeva all'Assemblea l'adozione Piano d'ambito gestione rifiuti dell'ATO 2 Ancona entro il prossimo mese di marzo 2020, proseguendo così l'iter di approvazione del Piano suddetto, come stabilito dalla Regione Marche.

Infine disponeva nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2020 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2020 del servizio delle varie gestioni esistenti scadenza, prevedendo altresì una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.

In data 18 dicembre 2019, l'Assemblea Territoriale D'Ambito ratificava quanto in precedenza disposto dal Decreto n. 31 del Presidente, confermando pertanto la prosecuzione tecnica degli attuali servizi fino al 31/12/2020 fermo restando confermato l'iter di approvazione del Piano d'Ambito in corso di definizione. Si dava pertanto mandato di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO, proponendo all'approvazione dell'Assemblea l'adozione del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 2 Ancona entro il mese di marzo 2020.

Viste le situazioni strettamente collegate all'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nel primo semestre 2020 le attività afferenti la redazione del Piano d'Ambito sono state necessariamente posticipate e pertanto la prima Assemblea di ATA nell'immediato periodo post emergenza, avente ad oggetto "lo Stato di avanzamento delle attività oggetto della Deliberazione ATA n. 2 del 11/09/2019", è stata tenuta il giorno 27 maggio 2020. Nel corso della presente Assemblea è stata presentata una relazione del direttore contenente una informativa sullo stato

dell'iter in questione affinché tutti i Soci fossero edotti delle attività che l'Ente Territoriale aveva concluso fino a quel momento.

L'Assemblea del 29 luglio 2020 con delibera n. 13, con riferimento alle attività istruttorie ai fini delle scelte impiantistiche e in attuazione della deliberazione ATA n. 2/2019, ha deliberato come atto di indirizzo l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di recupero al gestore unico delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto con la modalità dell'in-house, previa verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti.

Successivamente con Decreto del Presidente n. 31 del 16 ottobre 2020, l'Autorità Territoriale D'Ambito proponeva l'adozione del redigendo Piano D'Ambito all'Assemblea entro il mese di dicembre 2020, dando mandato al Direttore di procedere successivamente all'iter di approvazione del piano suddetto così come stabilito dalla Regione Marche, nonché di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO.

Conseguentemente a ciò, con il medesimo decreto ha altresì disposto una prosecuzione tecnica fino al maggio 2021 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate a scadenza.

Le principali motivazioni addotte alla necessità di posticipare la data della proroga, venivano individuate nella richiesta di un supplemento di attività istruttoria assolutamente non prevedibile al momento della deliberazione n. 2 del 2019, dato che nel periodo intercorrente sono intervenute le seguenti attività aggiuntive:

- approfondimenti istruttori e confronti con il Comune di Jesi ed acquisizione di pareri sia da parte dell'ANAC che da parte dell'AGCM che hanno portato alla delibera dell'ATA n. 13 del 29 luglio 2020 già sopra richiamata;
- attività inerenti le scelte impiantistiche per il fabbisogno del territorio da prevedere nel Piano D'Ambito, con riferimento in particolare al recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e pulizia degli arenili, nonché all'impianto per il recupero dei rifiuti biodegradabili;
- la deliberazione n. 443/2019 emanata dall'ARERA il 31 ottobre 2019 che dettando nuove regole per la definizione delle tariffe, ha comportato necessariamente una integrazione del redigendo Piano d'Ambito per l'individuazione dei costi efficienti, attraverso la redazione del Piano economico finanziario facente parte integrante del Piano d'Ambito stesso.

In definitiva nei mesi immediatamente successivi al presente Decreto n. 31 del 16 ottobre, venivano completate le attività istruttorie necessarie alla definizione dell'iter di affidamento del servizio a livello di ATO ed in data 22 dicembre 2020, l'Assemblea dell'ATA con Atto n. 22 deliberava di adottare ai sensi della Legge Regionale n. 24/2019 e del vigente PRGR, il Piano D'Ambito per la gestione dei rifiuti dell'ATO 2 Ancona corredandolo di tre allegati:

- le schede comunali dei servizi di raccolta, di igiene urbana ed il dettaglio dei costi;
- lo studio di fattibilità Tecnico-Economica per l'impianto dei rifiuti biodegradabili;
- l'analisi d'idoneità dei siti per l'ubicazione dell'impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili e dell'impianto di recupero dei rifiuti da spazzamento strade e pulizia degli arenili.

Successivamente all'approvazione del presente Piano D'Ambito si è preso atto che sono state avviate le procedure dell'iter di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di conformità al PRGR e che è in corso di ultimazione il previsto Rapporto Ambientale al momento in fase di approfondimento tecnico sui siti individuati per la localizzazione degli impianti.

3.3.9 Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2020

Nei mesi immediatamente successivi al Decreto n. 31 del 16 ottobre 2020, l'ATA ha completato le attività istruttorie necessarie alla definizione dell'iter di affidamento del servizio a livello di ATO ed in data 22 dicembre 2020, l'Assemblea stessa dell'ATA con Atto n. 22 ha deliberato l'adozione, ai

sensi della Legge Regionale n. 24/2019 e del vigente PRGR, del Piano D'Ambito per la gestione dei rifiuti dell'ATO 2 Ancona, per il quale sono state poi avviate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2007.

Successivamente nell'Assemblea del 8 aprile 2021 con riferimento alle "Linee programmatiche sulla forma di gestione integrata del servizio rifiuti e della scadenza dei contratti in proroga" dopo un'ampia discussione vista la complessità dell'argomento, si è stabilito di convocare nel periodo immediatamente successivo un Comitato di Coordinamento.

Nel frattempo con comunicazione del 14 aprile 2021, l'ATA stessa ha inviato una comunicazione ai Gestori del servizio rifiuti operanti nell'ATO 2 Ancona informando che, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea ATA del 8 aprile 2020, nel breve termine verranno effettuate le valutazioni per la verifica delle condizioni per procedere all'affidamento sulla base degli attuali indirizzi forniti dalla compagine sociale o se gli stessi dovranno essere modificati.

Nel corso della presente comunicazione indirizzata ai gestori, veniva in ogni caso fatto presente circa la previsione di una proroga tecnica degli attuali affidamenti di una durata congrua per consentire all'ATA il completamento di tutte le attività propedeutiche all'affidamento.

Quanto anticipato è stato poi confermato nel corso dell'Assemblea dell'ATA svolta lo scorso 24 maggio, nel corso della quale con l'Atto n. 4 si è deliberato per l'avvio del procedimento istruttorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona, secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica. Contestualmente visti i tempi per istituire una gara europea si è stabilito di concedere le proroghe ai contratti esistenti fino alla data del 31 dicembre 2022.

Con pec del 13/12/2021 (prot. n. 43135 del 14/12/2021) l'ATA ha trasmesso all'Ente la relazione con le controdeduzioni in risposta alle osservazioni pervenute nel corso del procedimento di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la verifica di conformità al Piano Regionale gestione rifiuti, ai sensi del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. N. 6/2007 e della DGR 1647 del 23/12/2019.

3.3.10 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la società Anconambiente S.p.A. produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2020 è pari a 305 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2020, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera c), la società Anconambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2018-2020 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- non sussistono la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, atteso che l'Assemblea territoriale d'ambito ATA Rifiuti ha deliberato per l'avvio del procedimento istruttorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona, secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare la società Anconambiente S.p.A. ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

Pertanto la partecipazione societaria di Anconambiente S.p.A. non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

3.4 VIVA SERVIZI S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	02191980420
CODICE FISCALE	02191980420
DATA COSTITUZIONE	22/03/2004
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	167954
SEDE LEGALE	Via del Commercio 29 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 -2893286
SITO WEB	http://www.vivaservizi.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.vivaservizi.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 55.676.573
ATTIVITA'	<p>Gestione del servizio idrico integrato e distribuzione gas metano.</p> <p>La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi.</p> <p>Codice ATECO 36</p>

3.4.1 Analisi della partecipazione

Vivaservizi S.p.A. (Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del servizio idrico integrato. La società è nata il primo aprile 2004 dalla fusione per unione di due realtà, precedentemente operanti nel territorio della provincia di Ancona, la Gorgovivo Multiservizi S.p.A. e la Cisco Acque S.r.l. La prima azienda gestiva i servizi idrici e la distribuzione gas nei territori comunali della costa e della bassa Vallesina, mentre la seconda azienda gestiva il servizio idrico nella alta Vallesina e Valle del Misa ed in alcuni territori montani. Successivamente si sono aggiunti altri territori comunali fino a raggiungere complessivamente gli attuali 44 Comuni serviti. A seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/05/2005, il Comune di Fabriano, con scrittura privata di conferimento beni del 30/05/2005, ha conferito alla Società Mutiservizi S.p.A. tutti i contatori, gli allacciamenti acqua potabile e il proprio impianto di telecontrollo per un valore complessivo di € 2.656.000,00, come da perizia di stima giurata, ottenendo in cambio la sottoscrizione del capitale sociale di Multiservizi per € 2.435.580.

Con nota prot. 43532 del 16/12/2021 la Società Viva Servizi S.p.A. ha comunicato all'Ente l'avvenuta costituzione della nuova Società per azioni "VIVA Energia S.p.A." tramite scissione e trasferimento di parte del proprio patrimonio. La scissione, deliberata con Assemblea Straordinaria del 30/07/2021 è stata perfezionata con atto pubblico notarile rep. 69.539 del 03/12/2021 e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Ancona in data 13/12/2021 (data di decorrenza degli effetti della scissione e costituzione della nuova società). La quota di patrimonio netto trasferito, come risultante dall'atto notarile di scissione, ammonta ad euro 50.000,00.

I soci della società scissa partecipano al capitale sociale della nuova società con le stesse percentuali di partecipazione già detenute nella prima (quota di partecipazione del Comune di Fabriano pari a 4,37451%).

3.4.2 Composizione del capitale sociale

Al 31 Dicembre 2020 la composizione del capitale sociale è la seguente:

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Ancona	22.239.453	22.239.453	39,94
Comune di Senigallia	9.390.880	9.390.880	16,87
Comune di Falconara Marittima	4.503.361	4.503.361	8,09
Comune di Jesi	3.482.970	3.482.970	6,26
Comune di Fabriano	2.435.580	2.435.580	4,37
Comune di Chiaravalle	2.149.111	2.149.111	3,86
Comune di Montemarciano	1.603.895	1.603.895	2,88
Comune di Camerano	1.444.196	1.444.196	2,59
Comune di Monte San Vito	1.218.610	1.218.610	2,19
Comune di Monsano	1.090.569	1.090.569	1,96
Comune di Castelfidardo	1.063.738	1.063.738	1,91
Comune di Matelica	836.061	836.061	1,50
Comune di Camerata Picena	543.336	543.336	0,98
Comune di Belvedere Ostrense	540.118	540.118	0,97
Comune di Santa Maria Nuova	452.086	452.086	0,81
Comune di San Marcello	450.053	450.053	0,81
Comune Morro d'Alba	437.970	437.970	0,79

Comune di Polverigi	410.089	410.089	0,74
Comune di Agugliano	367.258	367.258	0,66
Comune di Offagna	254.345	254.345	0,46
Comune di Esanatoglia	187.912	187.912	0,34
Comune di Cerreto d'Esi	180.193	180.193	0,32
Comune di Genga	156.901	156.901	0,28
Comune di Sassoferrato	24.475	24.475	0,04
Comune di Ostra	19.904	19.904	0,04
Comune di Arcevia	18.114	18.114	0,03
Comune di Corinaldo	17.312	17.312	0,03
Comune di Maiolati Spontini	16.808	16.808	0,03
Comune di Cupramontana	14.959	14.959	0,03
Comune di Serra San Quirico	13.266	13.266	0,02
Comune di Trecastelli	19.990	19.990	0,04
Comune di Ostra Vetere	11.565	11.565	0,02
Comune di Serra dei Conti	11.477	11.477	0,02
Comune di Castelplanio	9.802	9.802	0,02
Comune di Castelbellino	9.720	9.720	0,02
Comune di Staffolo	8.764	8.764	0,02
Comune di Montecarotto	8.244	8.244	0,01
Comune di Monteroberto	7.682	7.682	0,01
Comune di Castelleone di Suasa	5.608	5.608	0,01
Comune di Rosora	5.463	5.463	0,01
Comune di Barbara	4.772	4.772	0,01
Comune di Poggio San Marcello	3.421	3.421	0,01
Comune di San Paolo di Jesi	3.273	3.273	0,01
Comune di Mergo	3.269	3.269	0,01
TOTALE	55.676.573	55.676.573	100

3.4.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020)

Quota di partecipazione 4,374 %	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Valore della produzione	€69.612.969,00	€72.860.401,00	€70.800.629,00	€75.453.000,00	€74.161.000,00
Costi della produzione	€59.224.553,00	€60.642.143,00	€61.721.449,00	€64.346.000,00	€65.694.000,00
Indebitamento	€111.001.408,00	€111.715.140,00	€107.695.506,00	€109.984.000,00	€104.605.000,00
TFR	€3.537.737,00	€3.404.835,00	€3.243.560,00	€3.043.000,00	€2.854.000,00
Costo personale dipendente	€18.018.966,00	€17.913.146,00	€17.917.671,00	€17.777.000,00	€17.356.000,00
Capitale sociale	€55.676.573,00	€55.676.573,00	€55.676.573,00	€55.676.000,00	€55.676.000,00
Patrimonio netto	€127.765.774,00	€139.172.997,00	€143.920.613,00	€151.033.000,00	€162.524.000,00

Risultato di esercizio	€7.048.928,00	€10.421.663,00	€5.613.123,00	€7.808.000,00	€5.578.000,00
-------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3.4.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media

2018	2019	2020	MEDIA
€ 66.325.415,00	€ 70.511.000,00	€ 68.932.000,00	€ 68.589.471,67

3.4.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	352
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

3.4.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 76.000,00

Nome	Carica	Data nomina	Durata in carica
Sciascia Chiara	Presidente del Cda	08/04/2019	3 esercizi
Mariani Graziano	Consigliere	08/04/2019	3 esercizi
Ghergo Daniela	Consigliere	08/04/2019	3 esercizi
Ragaini Roberto	Consigliere	08/04/2019	3 esercizi
Urbani Mauro	Consigliere	08/04/2019	3 esercizi

3.4.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 99.000,00

Nome	Carica	Data nomina	Durata in carica
Pietrucci Michele	Presidente del Collegio Sindacale	08/04/2019	3 esercizi
Cardinali Diego	Sindaco effettivo	08/04/2019	3 esercizi
Vignoli Lucia	Sindaco effettivo	08/04/2019	3 esercizi

3.4.8 Analisi delle attività

L'anno 2020 è stato un esercizio particolarmente complesso e di difficile gestione per le note vicende connesse all'emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta ivi compreso l'intero territorio nazionale. La Capogruppo Viva Servizi ha continuato ad occuparsi della sua missione ovvero gestire il servizio idrico integrato e realizzare il piano degli interventi pianificati nel territorio di riferimento. L'organizzazione di tutte le attività aziendali ed i rapporti con l'esterno hanno dovuto essere necessariamente rivisitati.

A fronte di ciò le attività aziendali sono state distinte fra quelle essenziali e quelle non essenziali. In questo nuovo contesto organizzativo, l'obiettivo generale era comunque di mantenere la massima vicinanza agli utenti ed al territorio, dando al contempo ampia garanzia alla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Il Governo Italiano aveva nel frattempo emanato, a tutela della salute dei cittadini e di contrasto alla diffusione del contagio in tali zone, alcuni provvedimenti estesi poi a tutto il territorio nazionale.

Il Dpcm del 9 marzo 2020 è stato il primo di una serie di decreti emanati dal Governo con gli obiettivi, da un lato, di contrastare la diffusione della pandemia, fino alla chiusura delle attività sociale e produttive, e dall'altro, di salvaguardia delle condizioni socio-economiche e finanziarie dei soggetti più direttamente colpiti.

La Capogruppo, fin dalle primissime ore, ha prontamente adottato tutte le misure a tutela della salute dell'utenza, dei propri dipendenti e fornitori/collaboratori in ottemperanza delle disposizioni di legge e sanitarie, contribuendo altresì al contrasto alla diffusione della pandemia. La società, al fine di dare il proprio contributo al contenimento della diffusione dell'epidemia, ha comunicato per mezzi dei diversi canali informativi di rinviare tutte le scadenze delle bollette a fine aprile, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento. Ha altresì confermato che non avrebbe intrapreso azioni di recupero del credito fino a tutto il 31 maggio del corrente anno, anticipando di fatto le decisioni del soggetto regolatore Arera.

Dal lato economico finanziario La Capogruppo Viva servizi ha monitorato attentamente l'evoluzione dell'emergenza sanitaria ed i possibili impatti che questa avrebbe potuto avere. La società fornisce un servizio continuativo qual è la somministrazione dell'acqua e servizi di fognatura e depurazione, che non ha avuto interruzione e contrazione significativa nei propri ricavi. L'aspetto attentamente monitorato è stata la solvibilità dei propri clienti e utenti di onorare le bollette emesse e conseguentemente si è provveduto ad effettuare un adeguato stanziamento in bilancio come si dirà in seguito.

Durante il corso dell'anno sono state intraprese diverse attività tutte, qualora necessarie, nel rigoroso rispetto dei protocolli e delle disposizioni di contenimento e contrasto della diffusione del coronavirus che sono di seguito illustrate.

Nel mese di febbraio 2020 si è tenuto presso la sede societaria il corso di formazione nazionale per Team Leader promosso dalla Regione Marche e rivolto ai gestori del servizio idrico ed agli Enti competenti. La finalità del corso era quella di acquisire competenze necessarie per effettuare l'analisi del rischio della filiera idropotabile ai fini dell'implementazione di un efficace piano di analisi per il controllo dell'inquinamento sull'acqua distribuita nell'acquedotto gestito. Il corso ha avuto fra i docenti il Responsabile dell'Area Operativa Acqua Potabile di Viva Servizi.

Nello stesso mese sono stati attivati accordi di collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università Politenica delle Marche nell'ottica di investire in ricerca e sviluppo applicati al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle tecnologie disponibili, di efficientamento dei processi produttivi, gestionali e di sviluppo sostenibile. È stato inoltre presentato il piano della comunicazione 2020 concepito con la duplice finalità di continuare a consolidare il brand "Viva" in tutto il territorio gestito e di creare una pluralità di nuove e più ampie forme di contatto con la clientela. Fra le attività illustrate è stata prevista la realizzazione della terza edizione del bilancio di sostenibilità che dovrà essere sempre più aderente alla metodologia GRI anche per mezzo dell'analisi della materialità da effettuarsi con l'ausilio di società specializzata.

Nel mese di aprile, in piena emergenza coronavirus, la Capogruppo Viva Servizi ha promosso una raccolta fondi da destinare a favore dell'Ospedale Torrette di Ancona per i fabbisogni immediati a gestire l'emergenza in corso. La raccolta ha avuto un riscontro molto positivo fra i propri dipendenti che hanno sostenuto l'iniziativa congiuntamente alla stessa azienda. A metà settembre, dopo la riduzione dei contagi e del rischio sanitario, il personale impiegatizio, ad eccezione degli addetti agli sportelli, è rientrato nelle sedi di competenza ad espletare l'attività lavorativa, sempre adottando rigorosamente le misure previste nei protocolli specifici. Però a seguito dell'acuirsi dei contagi, a metà ottobre, la disposizione precedentemente adottata veniva revocata e tutto il personale impiegatizio è ritornato a svolgere l'attività lavorativa in smart-working. A metà novembre era

prevista l'attività dell'analisi di materialità propedeutica alla predisposizione del bilancio di sostenibilità. La finalità era quella di coinvolgere gli stakeholders al fine di individuare i temi di sostenibilità più rilevanti, concreti, misurabili ed integrabili nella strategia aziendale.

Le attività propedeutiche erano state svolte precedentemente in un incontro con tutti i responsabili aziendali con l'ausilio di una società specializzata del settore. Il perdurare della crisi pandemica però ha consigliato la sospensione degli incontri previsti con gli stakeholders esterni e rinviato l'attività in una fase successiva.

A fine novembre Il Consiglio ha presentato all'Ega istanza di estensione del termine di durata dell'affidamento del Servizio idrico Integrato in capo alla società dal 31.12.2030 al 2033. Le motivazioni a fondamento dell'istanza erano principalmente riconducibili sia alle nuove necessità di investimento finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e alla realizzazione di alcuni interventi non presenti nella precedente pianificazione, sia ad una progressiva riduzione dei proventi da partecipate. Il combinato effetto dei due fattori si ripercuoteva negativamente sull'equilibrio economico-finanziario della gestione, andando ad incidere in particolare sul rispetto di alcuni indicatori finanziari di cui al contratto di finanziamento e richiedendo un periodo della concessione maggiore per consentirne il riequilibrio.

L'incremento del fabbisogno per investimenti è stato quantificato in complessivi 66 milioni di euro per l'intero periodo fino al 2033 (nel totale ammontano a 293 milioni) e, in tale ambito, alcuni interventi assumono un valore più urgente ed indifferibile di altri, e per questi è stato proposto l'inserimento nel periodo ordinario di concessione e non nel prolungamento. Si ricorda che l'apporto dei proventi delle partecipate è stato storicamente considerato come un contributo extra tariffa per finanziare gli investimenti dell'idrico e contenere l'aumento del moltiplicatore tariffario. I proventi però negli ultimi anni hanno avuto un sensibile calo sia per la significativa e progressiva riduzione dei margini realizzabili dalle società di vendita, sia per la diversa disponibilità delle aziende a distribuire dividendi, ma a patrimonializzarli, tendenze per le quali non si prevede un sostanziale cambiamento per gli anni a venire.

A seguire, invece, le attività svolte dalla controllata Edma Reti gas nel rispettivo mercato di riferimento.

La **società controllata Edma Reti Gas S.r.l.**, operante nel mercato della gestione delle reti e della distribuzione e vettoriamento del gas metano evidenzia un bilancio 2020 che si chiude con un utile di 1,2 milioni di euro dopo accantonamenti per svalutazione crediti ed ammortamenti per 2,2 milioni di euro e accantonamenti per imposte per 472 mila euro. Dal lato delle risorse generate dalla gestione, il cash flow ammonta a 3,4 milioni di euro. La società gestisce direttamente le reti e la distribuzione del gas naturale nei 15 Comuni della Provincia di Ancona. La rete di distribuzione locale gestita da Edma Reti Gas nel territorio dei suddetti Comuni si estende complessivamente per circa 1.300 Km. Nell'esercizio 2020 sono stati vettoriati e distribuiti ai clienti finali, per conto delle società abilitate alla vendita del gas, 154.849.809 milioni di metri cubi di gas naturale (-3,35 % dei volumi vettoriati nel 2019). A fine esercizio, il numero totale di clienti finali allacciati attraverso la rete di gasdotti locali gestita da Edma Reti Gas è risultato pari a 117.422. I clienti finali allacciati alla rete al 31/12/2019, sono come di seguito distribuiti:

- il 65,5% alle società di vendita del "Gruppo Estra Energie/Prometeo";
- il 34,5% fra le rimanenti 102 società di vendita che hanno avuto accesso alla rete di distribuzione nel 2020.

3.4.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la società Vivaservizi S.p.A. produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.


Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2020 è pari a 352 unità, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2020, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Vivaservizi S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2018-2020 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del TUSP, gli indicatori quali-quantitativi utilizzati per misurare e monitorare lo stato di salute della gestione imprenditoriale della Vivaservizi S.p.A. dal punto di vista economico - finanziario e patrimoniale nell'ottica della misurazione del rischio di crisi aziendale, come riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2020, indicano una valutazione assolutamente positiva sullo stato di salute della società;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Vivaservizi S.p.A. con altre società operanti in settori omogenei sul territorio locale.

Pertanto la partecipazione societaria di Vivaservizi S.p.A. non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.



NATURA GIURIDICA	Società consortile per azioni
PARTITA IVA	01146570427
CODICE FISCALE	01146570427
DATA COSTITUZIONE	25/11/1988
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Via G. Ceresani n. 1 - 60044 Fabriano
SITO WEB	http://www.meccano.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 798.660,00
ATTIVITA'	La società non ha scopo di lucro. E' una società di servizi per la piccola e media impresa finalizzato alla promozione, all'attivazione e al coordinamento dell'innovazione nel campo industriale. Opera in sinergia con esperti di grandi aziende, università ed istituzioni scientifiche. Il know how tecnologico e scientifico in materia di innovazione nell'industria meccanica, trasferito alla piccola e media industria. Codice ATECO 25.62

3.5.1 Analisi della partecipazione

A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 06/07/1999, il Comune di Fabriano ha acquistato n. 3 azioni della società Meccano per un totale di € 2.289,97 giusto contratto Rep. n. 91124 del 30/01/2001. Successivamente, a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/05/2005, il Comune di Fabriano ha sottoscritto l'aumento di capitale della Meccano spa, acquistando n.21 azioni dal valore nominale di € 266,22 cadauna, per complessivi € 5.590,62.

Alla data del 31.12.2020 la partecipazione in Meccano spa iscritta nel bilancio del Comune di Fabriano è pari ad € 7.881,00.

3.5.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Sviluppo Europa Marche srl	900	239.598,00	30,00
Intesa San Paolo spa	320	85.190,40	10,67
Invitalia Partecipazioni spa	133	35.407,26	4,43
Comunità Montana Esino Frasassi	111	29.550,42	3,70
Pieralisi Maip società per azioni	104	27.686,88	3,47
Ariston Thermo Holding spa	104	27.686,88	3,47
Frap spa	81	21.563,82	2,70
Amministrazione provinciale di Ancona	75	19.966,50	2,50
Associazioni industriali della provincia di Ancona	60	15.973,20	2,00
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche	58	15.440,76	1,93
Elica spa	48	12.778,56	1,60
Comune di Jesi	30	7.986,60	1,00
International Shipyards Ancona group società a responsabilità limite in sigla Isa Group srl in liquidazione	30	7.986,60	1,00
Pga srl	29	7.720,38	0,97
Proel Lab srl	24	6.389,28	0,80
WD holding spa	24	6.389,28	0,80
Comune di Fabriano	24	6.389,28	0,80
General Stampi srl in liquidazione	24	6.389,28	0,80
Gruppo Ragaini- spa	24	6.389,28	0,80
Due Ci srl in liquidazione	24	6.389,28	0,80
Nuova TCM srl	20	5.324,40	0,67
E. Bora srl in liquidazione	20	5.324,40	0,67
Associazione piccole e medie industrie della provincia di Ancona	20	5.324,40	0,67
Confartigianato Imprese della Provincia di Ancona	18	4.791,96	0,60
Cna Associazione Provinciale di Ancona	18	4.791,96	0,60
Faber spa	16	4.259,52	0,53
Futura Stampi srl	15	3.993,30	0,50
Spes Società cooperativa per azioni	15	3.993,30	0,50
Nautes spa	15	3.993,30	0,50

S.E.S injection moulds srl in liquidazione	15	3.993,30	0,50
Somigroup srl	15	3.993,30	0,50
Meccanica Generale srl in liquidazione	13	3.460,86	0,43
Linea 3 srl	13	3.460,86	0,43
So.Ma.Ci.S. spa	10	2.662,20	0,33
Università Politecnica delle Marche	10	2.662,20	0,33
BiPiemme srl	10	2.662,20	0,33
C.B.I. Europe spa	10	2.662,20	0,33
Consorzio per la gestione dei servizi comunali e i forma abbreviata Co.Ge.S.Co	10	2.662,20	0,33
Messersi packaging srl	10	2.662,20	0,33
IBM Italia spa	10	2.662,20	0,33
Valmex spa	10	2.662,20	0,33
Fineldo srl	10	2.662,20	0,33
Muflesystem srl	10	2.662,20	0,33
Gi & E. spa	10	2.662,20	0,33
Università degli studi di Camerino	10	2.662,20	0,33
Palanga Elda	5	1.331,10	0,17
Gatto spa in liquidazione	5	1.331,10	0,17
L.M. dei f.lli Monticelli srl	5	1.331,10	0,17
Arbellea Società Cooperativa	5	1.331,10	0,17
Production srl	5	1.331,10	0,17
Comune di Monsano	5	1.331,10	0,17
Siva srl	5	1.331,10	0,17
Costruzioni Meccaniche San Marco srl	5	1.331,10	0,17
Garofoli spa	5	1.331,10	0,17
Comune di Cerreto d'Esi	5	1.331,10	0,17
BCB Electric srl	5	1.331,10	0,17
Faam sarl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Indelfab spa in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Università degli studi di Perugia – gestione beni rustici	5	1.331,10	0,17
Cibes srl	5	1.331,10	0,17
Guerrini spa	5	1.331,10	0,17
O.M.C.E di Rocchetti Amleto spa	5	1.331,10	0,17
Plasgomma srl	5	1.331,10	0,17
Zannini spa	5	1.331,10	0,17
Gambini Meccanica srl	5	1.331,10	0,17
Si.Fer. srl	5	1.331,10	0,17
Euro Marketing 90 srl	5	1.331,10	0,17
Tecnoresin srl	5	1.331,10	0,17
Brandoni srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Techpol srl	5	1.331,10	0,17
Cadland spa	5	1.331,10	0,17
Comelit spa	5	1.331,10	0,17
S.G.M. srl	5	1.331,10	0,17
Consorzio per lo sviluppo sostenibile delle Valli dell'Aspio e del Musone	5	1.331,10	0,17
Maila's innovation Technology consultino srl semplificata	5	1.331,10	0,17
Filippetti spa	5	1.331,10	0,17

Meccanica di precisione di Giacomini Achille & C srl	5	1.331,10	0,17
Ludabak srl	5	1.331,10	0,17
Ect Edyl Composities Technology srl	5	1.331,10	0,17
Eclettis srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Tre-P – engineering srl	5	1.331,10	0,17
Steps sas di Bocchini Carla & C	5	1.331,10	0,17
Meloni Tecnohandling srl	5	1.331,10	0,17
Space srl	5	1.331,10	0,17
Ciacchi Piero & c srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Moretti Comunicazione srl	5	1.331,10	0,17
8Modus srl	5	1.331,10	0,17
Ocs Technology srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
TT Tecnosistemi spa	5	1.331,10	0,17
ITC Italian technology center di Perna Elezio & c sas	5	1.331,10	0,17
Dewalt Industrial Tools spa	5	1.331,10	0,17
Quick service srl	5	1.331,10	0,17
TR Vic spa	3	798,66	0,10
Orfeo srl in liquidazione	3	798,66	0,10
Alluflon spa	3	798,66	0,10
Marra srl	3	798,66	0,10
Lead Time spa	3	798,66	0,10
BFTM srl	3	798,66	0,10
Fedecostante srl	3	798,66	0,10
Marmo Meccanica spa	3	798,66	0,10
Elettrolux Italia spa	3	798,66	0,10
Istituto Poligrafico della Zecca dello stato – Società per azioni	3	798,66	0,10
Dafram spa	3	798,66	0,10
Mosat srl in liquidazione	3	798,66	0,10
Meccanotecnica centro srl	3	798,66	0,10
Der di Seggiolini Adele & c snc	3	798,66	0,10
Videx Electronics spa	3	798,66	0,10
TOTALE	3000	798.660,00	100,00

3.5.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020)

Quota di partecipazione 0,80 %	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Valore della produzione	€ 2.920.892,00	€4.001.008,00	€3.825.392,00	€3.782.592,00	€3.173.462,00
Costi della produzione	€ 2.959.108,00	€4.005.766,00	€3.758.199,00	€3.690.431,00	€3.077.917,00
Indebitamento	€5.544.521,00	€6.056.829,00	€5.687.858,00	€5.354.133,00	€5.003.836,00
TFR	€658.489,00	€875.850,00	€878.778,00	€939.159,00	€996.540,00
Costo personale dipendente	€1.123.823,00	€1.579.408,00	€1.610.772,00	€1.698.532,00	€1.527.220,00

Capitale sociale	€798.660,00	€798.660,00	€798.660,00	€798.660,00	€798.660,00
Patrimonio netto	€1.754.318,00	€1.770.183,00	€1.787.520,00	€1.796.530,00	€1.809.987,00
Risultato di esercizio	€5.988,00	€15.076,00	€17.335,00	€9.011,00	€13.455,00

3.5.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media

2018	2019	2020	MEDIA
€ 3.618.815,00	€ 3.244.402,00	€ 2.862.467,00	€ 3.241.894,67

3.5.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	33,5
Numero amministratori	7
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

3.5.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 0

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Pieralisi Gennaro	Presidente del Cda	27/05/2019	CESSAZIONE IN DATA 15/12/2020
Bucci Rodolfina Emilia	Vice Presidente	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Marotta Massimo	Vice Presidente	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Badiali Fabio	Consigliere	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Zannini Giovanni	Consigliere	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Casalaina Gaetano	Consigliere	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Bocchino Luca	Consigliere	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021

3.5.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 12.480

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Pettinari Iacopo	Presidente del Collegio Sindacale	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Cartuccia Federica	Sindaco effettivo	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021

Marchegiani Ilaria	Sindaco effettivo	27/05/2019	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
--------------------	-------------------	------------	--

3.5.8 Analisi delle attività

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate, era stata decisa l'alienazione della partecipazione societaria in Meccano Soc.Consortile P.A in quanto, in base alla Relazione Tecnica allegata alla Delibera stessa, non sussistevano i requisiti di stretta necessità della società rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente (art.4, comma 1) e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del TUSP da garantire contestualmente.

Successivamente con nota Pec Prot. n. 54178 del 27/12/2017, pervenuta ai Servizi Finanziari in data 19/06/2018, la Meccano Soc.Consortile P.A. ha osservato e controdedotto che, nel caso di specie, non trova applicazione l'art. 4, comma 1 e 2 del TUSP bensì l'art. 4, comma 8 in quanto la stessa è una società con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca. Infatti la Meccano Soc.Consortile P.A. è un laboratorio di ricerca applicata riconosciuto dal M.I.U.R. (Ministero Università Ricerca) ai sensi dell'art. 4 della Legge 46/ 82 (ora D.M.593/00) con decreto del 01/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/1992, iscritto all'Albo dei laboratori di ricerca scientifica e tecnologica.

La stessa è inoltre in possesso dei requisiti per lo status di "Organismo di Ricerca" (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) ovvero:

- è un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- si impegna, laddove l'ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, contabilità separata;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Pertanto, da una disamina della documentazione pervenuta, si prende atto che per la Meccano Soc.Consortile P.A. trova applicazione l'art. 4, comma 8 in sostituzione dell'art. 4, comma 1 e 2.

Di conseguenza la Meccano Soc.Consortile P.A. **rispetta** i requisiti di cui all'art. 4, del TUSP.

3.5.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016


Posto che la Meccano soc. con.le pa **rientra** in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 8 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da sette componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2020 è pari a 33,5 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2020, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Meccano soc. con.le pa non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2018-2020 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);

- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, si rileva che, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2020, la società evidenzia che i risultati raggiunti dalle varie aree produttive ormai consolidate all'interno di Meccano mostrano un andamento positivo grazie anche alla razionalizzazione di alcuni processi interni ed al contenimento di alcuni costi su cui tuttavia si continuerà a lavorare anche per gli esercizi futuri. In considerazione di quanto sopra esposto e delle attività previste per l'esercizio 2021, dopo aver contenuto gli effetti generati dalla pandemia Covid-19 e dimostrato di aver saputo correttamente gestire tali effetti, nonché alla luce dei fatturati attesi per l'esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la prospettiva della continuità aziendale, fa presente che dal punto di vista economico/gestionale non sussistono elementi tali da dover mettere in discussione il proseguimento dell'attività della Società.

Pertanto la partecipazione nella società Meccano soc. con.le pa non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL



NATURA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata
PARTITA IVA	01119560439
CODICE FISCALE	01119560439
DATA COSTITUZIONE	12/09/1991
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	118224
SEDE LEGALE	Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro
SITO WEB	http://www.colliesini.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COLLIESINI@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 95.636,00
ATTIVITA'	La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area interessata dall'attuazione del programma LEADER +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. In particolare offre servizi di interesse generale quali l'animazione e la promozione dello sviluppo rurale, la formazione professionale, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed

	all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zionali. Codice ATECO 70.22.09
--	---

3.6.1 Analisi della partecipazione

A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/03/2001 e di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 06/11/2001, il Comune di Fabriano ha sottoscritto una quota associativa dal valore nominale di € 1.590,00 quale partecipazione azionaria alla Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l.

3.6.2 Composizione del capitale sociale

	DENOMINAZIONE SOCIO	Quota posseduta in Euro
1	Accademia "Le Muse" Soc. Coop. A.r.l.	258
2	Agriturismo "Gocce di Camarzano"	258
3	Agrivacanze Marche	139
4	AIOMA Associazione Interregionale Olivicola Medio Adriatico	497
5	American MediaCompass s.a.s. di Michael J. Zebrak	258
6	APRAL Associazione Provinciale Olivicoltori	139
7	Associazione Amici di Piticchio	1169
8	Associazione artigiani Provincia di Ancona CGIA	1.243
9	Associazione Produttori di Cereali delle Marche (A.CE.MAR. - Marche)	139
10	Associazione Provinciale Allevatori	139
11	Associazione regionale A.G.C.I. Marche	259
12	Associazione Regionale Allevamenti Alternativi e Selvaggina società cooperativa Agricola - ARAS coop. Agricola	242
13	Azienda agricola Bonci Vallerosa di Bonci Giuseppe & C. s.a.s.	418
14	Azienda Vinicola Umani Ronchi spa	139
15	B.S. Marche spa in liquidazione	1.842
16	Cantina Sociale di Matelica e Cerreto D'Esì società agricola cooperativa	1.151
17	Circolo Cittadino soc. coop. A.r.l.	139
18	CIS s.r.l.	5.596
19	Club 3P Associazione Regionale delle Marche	139
20	CNA Associazione Provinciale di Macerata	1.813
21	CNA Provincia di Ancona (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa)	1.543
22	Coloccini s.r.l.	516
23	Colonnara società cooperativa agricola	851
24	Confartigianato Macerata	258
25	Confcooperative Unione Regionale Marche	881
26	Confederazione dei produttori agricoli della Provincia di Ancona 93064170421 (Copagri)	258

27	Confederazione italiana agricoltori Provincia di Ancona 93019480420	1.708
28	Consorzio Marche Verdi società cooperativa agricola e forestale	516
29	Delta s.r.l.	258
30	Eldorado s.r.l.	258
31	FATMA spa in liquidazione	851
32	Fazi Battaglia società agricola spa	139
33	Federazione Provinciale Coldiretti Ancona	248
34	Federazione Provinciale Coltivatori diretti Macerata	655
35	Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana	9.193
36	Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi Onlus	139
37	Hesis srl	258
38	Immobiliare Le Betulle srl	258
39	Irecoop Marche	139
40	Istituto Callegari di Chiarini Antonio e c.	1.032
41	Istituto Internazionale Studi Piceni	139
42	Istituto Marchigiano di Tutela Vini - IMT	7.512
43	Janus Engineering srl- Servizi di ingegneria integrata in liq.	516
44	Laboratorio delle Idee	258
45	Liberation Marche srl in scioglimento	258
46	Mancinelli Stefano Angelo	139
47	Meccano spa	460
48	Murano Mineraria s.r.l. in liquidazione	2.065
49	S.A.RES. S.a.s. - Società Appalti e restauri - S.a.s. di Adriana Selvatici & C.	278
50	Sogea Marche s.r.l.	516
51	Tacconi (Pietro, Alberto, Giuseppe, Lucia, Paolo, Zuccatosta Laila)	851
52	Tenute Pieralisi società a responsabilità limitata società agricola	139
53	Terre Cortesoi Moncaro società cooperativa agricola	1.943
54	Togni spa	2.411
55	Toni Aldo	258
56	Turismo Verde Marche	139
57	Unione Generale Coltivatori (UGC) delle Marche	248
58	Villaggio del Sole srl	921
Totale soci privati		54.987
1	Camera di Commercio IAA di Ancona	516
2	Comune di Apiro	1.625
3	Comune di Arcevia	1.575
4	Comune di Castelfellino	258
5	Comune di Castelleone di Suasa	1187
6	Comune di Castelplanio	1549
7	Comune di Cerreto d'Esi	1032
8	Comune di Cingoli	671
9	Comune di Cupramontana	1187
10	Comune di Fabriano	1590
11	Comune di Maiolati Spontini	1730

12	Comune di Matelica	1187
13	Comune di Mergo	258
14	Comune di Montecarotto	671
15	Comune di Monteroberto	929
16	Comune di Morro d'Alba	671
17	Comune di Poggio S. Vicino	671
18	Comune di Poggio San Marcello	139
19	Comune di Rosora	2296
20	Comune di S. Paolo di Jesi	929
21	Comune di Sassoferrato	2296
22	Comune di Serra de Conti	1187
23	Comune di Serra San Quirico	5164
24	Comune di Staffolo	2296
25	Comunità montana del San Vicino zona G	2296
26	Unione Montana Esino Frasassi	6223
27	Consorzio Frasassi	516
Totale Enti Pubblici		40.649
85	TOTALE GENERALE	95.636

3.6.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2016-2020)

Quota di partecipazione 1,66 %	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Valore della produzione	€252.916,00	€198.558,00	€208.499,00	€231.948,00	€234.865,00
Costi della produzione	€264.703,00	€198.023,00	€208.361,00	€231.897,00	€234.826,00
Indebitamento	€200.934,00	€215.305,00	€514.332,00	€523.907,00	€747.094,00
TFR	€58.602,00	€63.917,00	€69.464,00	€74.894,00	€80.263,00
Costo personale dipendente	€72.394,00	€84.786,00	€85.776,00	€88.243,00	€87.970,00
Capitale sociale	€95.636,00	€95.636,00	€95.636,00	€95.636,00	€95.636,00
Patrimonio netto	€72.514,00	€72.666,00	€72.757,00	€72.840,00	€72.882,00
Risultato di esercizio	-€ 11.850,00	€ 154,00	€ 89,00	€ 82,00	€ 43,00

3.6.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2018-2020 e relativa media

2018	2019	2020	MEDIA
€ 568,00	€ 454,00	€ 351,00	€ 457,67

3.6.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2020

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	11
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

3.6.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2020: € 17.747

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Maderloni Riccardo	Presidente del Cda	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Centocanti Antonio	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Conti Mauro	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Falcioni Marcello	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Finucci Maurizio	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Montresor Andrea	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Amico Ivo	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Grilli Elisabetta	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Scattolini Mauro	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Politi Maria Giuditta	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Tosti Alessio	Consigliere	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021

3.6.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2020: € 6.417

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Vico Angelo	Presidente del Collegio Sindacale	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
Angelucci Francesco	Sindaco	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021

Catani Giuseppe	Sindaco	14/05/2018	Fino ad approvazione bilancio 31/12/2021
-----------------	---------	------------	--

3.6.8 Analisi delle attività

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate, si è preso atto che il GAL "Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l." riveste la natura di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) che opera come organismo di diritto pubblico ed è responsabile della gestione dei bandi pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) di iniziativa Comunitaria di cui al cd. "approccio Leader", nell'ambito dell'Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Marche finalizzati al sostegno, alla promozione ed allo sviluppo di un ambito territoriale in cui è ricompreso quello del Comune di Fabriano.

La società dovrà, prioritariamente, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione dell'area attualmente interessata dall'attuazione del programma Leader +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Lo stesso GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra tra i gruppi di azione locale di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed ha il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestire i contributi comunitari. Lo stesso GAL è costituito da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art.4, comma 6, del TUSP che espressamente prevede la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in deroga a quanto stabilito dall'art.4, commi 1 e 2, del TUSP.

3.6.9 Valutazione condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016: esclusione dalla revisione ordinaria ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del D.lgs. n. 175/2016

Con l'art.1, comma 724 della Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019), è stato aggiunto all'art.26 del D.Lgs. n.175/2016 "Altre disposizioni transitorie" il comma 6-bis che ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4, comma 6.

Pertanto poiché il GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art.4, comma 6 del TUSP, per le motivazioni sopra riportate, la stessa è esclusa dalla revisione periodica delle partecipate di cui all'art. 20 del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del TUSP.

IL Dirigente reggente
del Servizio bilancio –
Servizi finanziari e controlli
Dott. Alessandro Cambio